

Repertorio Notarile N. 71680

Raccolta N. 33386

REGISTRATO A

ATTO DI FUSIONE

PIACENZA

Repubblica Italiana

MODELLO UNICO

L'anno duemiladiciannove, questo giorno ventitre del mese di maggio, in Fiorenzuola d'Arda, via Diani n. 6

il 28/05/2019

al n. 5033

Avanti a me dottor GIUSEPPE ROCCA Notaio in Fiorenzuola d'Arda, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Piacenza

Serie 1T

ESATTI € 356,00

Sono presenti

MELATO MASSIMO, nato a Bologna (BO) il 22 luglio 1972, domiciliato per la carica in Fiorenzuola d'Arda (PC), Largo Gabrielli n. 2, il quale interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

"FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Largo Gabrielli n. 2, capitale sociale interamente versato di Euro 50.000,00 - iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza - numero d'iscrizione e codice fiscale 01462260330, a quanto infra autorizzato in forza di incarico conferitogli nel verbale di decisione di fusione della società a mio rogito in data 8 gennaio 2019 n. 71238/33088 di repertorio, registrato a Piacenza in data 11 gennaio 2019 al n. 369 Serie 1T,

BONETTI SIMONA, nata a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 24 giugno 1983, domiciliata per la carica in Fiorenzuola d'Arda (PC),

Largo Gabrielli n. 2, la quale interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

"FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Largo Gabrielli n. 2, capitale sociale interamente versato di Euro 10.000,00 - iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza - numero d'iscrizione e codice fiscale 01612690337,

tale nominata, in sostituzione dell'Organo Amministrativo Collegiale decaduto, in forza di delibera dell'assemblea dei soci in data 9 maggio 2019, regolarmente depositata presso il Registro Imprese di Piacenza, per dare esecuzione alla decisione di fusione della società a mio rogito in data 8 gennaio 2019 n. 71239/33089 di repertorio, registrato a Piacenza in data 11 gennaio 2019 al n. 370 Serie 1T.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue

premettendo

- che la società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO nella decisione in data 8 gennaio 2019, come risulta dall'atto a mio rogito in pari data numero 71238/33088 di repertorio, registrato a Piacenza in data 11 gennaio 2019 al n. 369 Serie 1T e la società "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO

SOCIO nella decisione in data 8 gennaio 2019, come risulta dall'atto a mio rogito in pari data numero 71239/33089 di repertorio, registrato a Piacenza in data 11 gennaio 2019 al n. 370 Serie 1T, hanno deliberato la fusione mediante incorporazione nella società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO (incorporante) della società "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO (incorporata) interamente posseduta dalla prima sulla base del progetto di fusione allegato alle predette decisioni;

- che la delibera di fusione della società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza in data 14 gennaio 2019;

- che la delibera di fusione della società "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza in data 14 gennaio 2019;

- che la fusione può pertanto essere attuata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2503 e 2505-quater del C.C., dato atto che sono decorsi trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502 bis C.C. e nessuna opposizione è stata presentata alle decisioni di cui sopra, come i Componenti dichiarano e fanno constare e come risulta dai certificati di non opposizione rilasciati in data 4 aprile 2019 dal tribunale delle Imprese di Bologna.

Tutto ciò premesso e confermato, volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO e "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, i Componenti, nelle loro predette qualità, stipulano quanto segue:

1. FUSIONE

Le società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO e "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO, come sopra rispettivamente rappresentate, si dichiarano fuse mediante incorporazione della società "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO nella società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO in dipendenza delle rispettive decisioni in data 8 gennaio 2019, come sopra richiamate.

2. EFFETTI DELLA FUSIONE

Conseguentemente la società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO assume *ipso jure* i diritti e gli obblighi della società "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto dell'articolo 2504-bis del C.C..

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta fin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi e con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla incorporata "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO.

Vengono a cessare con effetto immediato, le cariche sociali della società incorporata e tutte le eventuali procure rilasciate a nome della medesima.

3. DECORRENZA DELL'EFFICACIA DELLA FUSIONE

La fusione avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 C.C..

Tuttavia:

- le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019 a sensi dell'art. 2504 bis, comma 3 C.C.;
- agli effetti fiscali di cui all'articolo 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la fusione avrà effetto dal 1° gennaio 2019.

4. MODALITA' DELLA FUSIONE

A seguito della fusione come sopra stipulata hanno piena esecuzione le deliberazioni delle assemblee in data 8 gennaio

2019 della società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." CON UNICO SOCIO e della società "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO.

Pertanto, in conformità alle citate deliberazioni, avendo la società incorporante la piena titolarità e il possesso dell'intero capitale sociale della società incorporata, la fusione si attua con l'annullamento dell'intero capitale di quest'ultima senza che la società incorporante proceda ad alcun aumento di capitale sociale.

5. DICHIARAZIONI FISCALI E SPESE

I Componenti dichiarano che la somma di capitale e riserve della società incorporata ammonta ad Euro 21.434,00 (ventunmilaquattrocentotrentaquattro virgola zero zero).

Si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

A sensi dell'articolo 172 del TUIR è stabilita la neutralità fiscale della fusione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai Componenti i quali lo hanno approvato e dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono a sensi di legge.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e da me Notaio completati a mano sopra sei intere facciate e parte della presente, chiudendosi con le firme alle ore quin-

dici e minuti trentacinque.

Firmato all'originale: Simona Bonetti, Massimo Melato, Giuseppe Rocca Notaio.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20, comma 3 D.P.R.
445/2000.

Piacenza, 28 maggio 2019

GIUSEPPE ROCCA NOTAIO

"Firma digitale"